

VADEMECUM DEI NOMINATI IN RUOLO DALL'1.9.05

I nominati in ruolo con decorrenza 1.9.05 **devono** presentare entro il 3 febbraio 2006 al Dirigente scolastico della Scuola di servizio la domanda di trasferimento al fine di ottenere **la sede definitiva**.

Possono esprimere se di scuola secondaria (medie e superiori) fino a 15 preferenze, se di scuola elementare (scuola primaria) o materna (scuola dell'infanzia) fino a 20 preferenze.

Le preferenze possono essere analitiche o sintetiche (scuola, comune, distretto, Dotazione Organica provinciale, centri territoriali).

Prestate **ATTENZIONE** NELL'ESPRIMERE i codici delle preferenze. Non tutti i codici sono esprimibili. Non sono da usare quelli utilizzati per le domande di supplenza (Direzione Didattiche, istituti comprensivi etc), tranne qualche rara eccezione.

Le fasi dei trasferimenti sono **tre**:

prima fase: trasferimento nell'ambito del Comune

seconda fase: trasferimento da Comune a Comune

terza fase: mobilità professionale provinciale (passaggi di cattedra e di ruolo) - **Mobilità territoriale interprovinciale** (trasferimento in entrata da altra provincia)- **mobilità professionale interprovinciale** (passaggi di cattedra e di ruolo). la mobilità professionale va effettuata nel limite del 25%: non vanno più utilizzati i posti eventualmente residuati dal 25% destinato ai trasferimenti interprovinciali.

I docenti nominati in ruolo con decorrenza 1.9.05 in quanto senza sede partecipano, in base al punteggio loro spettante (pre-ruolo, esigenze di famiglia, concorso ordinario, etc) alla seconda fase dei trasferimenti (punto F seconda fase).

Il servizio prestato nelle scuole paritarie, valutabile nelle graduatorie permanenti, **pur troppo non è valutabile ai fini dei trasferimenti**.

Nel caso non presentino domanda di trasferimento entro il suddetto termine ovvero nel caso la presentino e non ottengano nessuna delle sedi richieste, verranno trasferiti d'ufficio con punti 0 (punto I della seconda fase) ed assegnati ad una sede residua prima delle operazioni della III fase.

In base all'art. 1 comma 3 della legge 124/99 il personale docente (non quello ATA) nominato in ruolo non può presentare domanda di **trasferimento** nell'ambito della provincia per un biennio, per altra provincia per un triennio.

ECCEZIONI: il personale non vedente ed il personale emodializzato, il personale portatore di handicap e personale che ha bisogno di cure continuative, il personale che assiste un soggetto portatore di handicap grave e bisognoso di cure continuative (genitori, coniuge, solo figlio in grado di prestare assistenza, uno dei fratelli o una delle sorelle in base ad una sentenza della Corte costituzionale).

In particolare il personale nominato in ruolo dall'1.9.05 presenterà entro 3 febbraio 06 domanda di trasferimento per la sede definitiva; a gennaio 2007 (secondo anno di ruolo) potrà presentare domanda di trasferimento provinciale per l'as. 2007/2008; solamente a gennaio 2008 (terzo anno di ruolo) domanda di trasferimento per altra provincia per l'a.s. 2008/2009

Il personale entrato in ruolo dall'1.9.05 comunque potrà partecipare successivamente alla **mobilità annuale** (assegnazione provvisoria nella stessa o altra provincia per esigenze di famiglia: ricongiungimento alla famiglia) con domanda da presentare presumibilmente a giugno 2006